

BREVE RIEPILOGO SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il D.lgs. 81/2008 riordina la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo numerose novità.

Quando si applica il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/08?

Si applica ad ogni persona fisica o giuridica, che per il conseguimento del proprio oggetto sociale, si avvale di risorse umane identificate come lavoratori.

Pefinizione di Lavoratore (art. 2 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 [..]

OBBLIGHI:

Documento di valutazione dei rischi (DVR):

- ✓ impone al datore di lavoro di valutare <u>tutti i rischi</u> per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'ambito della propria attività;
- ✓ la valutazione dei rischi deve essere conservata in azienda, a disposizione degli Enti di controllo.

Datore di lavoro (definizione di legge):

è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il D. Lgs. n. 81/08 ha evidenziato che tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 del D. Lgs. rientrano:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall'art.
 28 del D. Lgs., che contiene non soltanto l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

Individuazione del datore di lavoro:

può accadere che in un'organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa. Ciò accade frequentemente nelle società di persone, ma può accadere anche nelle SRL e SPA. In questi casi, le responsabilità sono condivise: in caso di violazione di norme, ciascuno di questi soggetti è destinatario di una autonoma ed intera sanzione, come previsto per il reato commesso.

Diventa quindi necessario INDIVIDUARE un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro. Si ricorre, in questi casi, all'individuazione del datore di lavoro: un soggetto viene investito di tutti i poteri decisionali e di spesa, a scapito degli altri soggetti che, pur rimanendo plenipotenziari per ogni altro aspetto, non hanno più alcun ruolo nelle decisioni e nell'organizzazione della sicurezza in azienda.

RSPP:

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione viene nominato dal Datore di lavoro con la funzione di coordinare l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. L'incarico può essere ricoperto dal:



- Datore di Lavoro (previo partecipazione ad un corso di formazione da 16/32/48 ore, in funzione della classe di rischio dell'azienda, così come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011);
- da un dipendente (previo partecipazione ad un corso di formazione 60/100 ore);
- da un consulente esterno, che abbia partecipato alla formazione prevista.

Il RSPP nominato deve partecipare a corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale.

Preposto (definizione di legge):

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può essere:

- o interno all'azienda, ovvero è un dipendente dell'azienda ed è direttamente eletto dai lavoratori; deve frequentare un corso formativo di 32 ore; il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL il nominativo del RLS;
- esterno all'azienda, ovvero qualora l'elezione del RLS interno non avvenga, l'azienda con meno di 15 dipendenti, può avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), il quale viene eletto dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori;

Il RLS e il RLST sono consultati preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione e realizzazione della prevenzione nel luogo di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

Medico Competente:

E' un medico dotato di una specifica competenza in Medicina del Lavoro;

Esegue la sorveglianza sanitaria, le visite mediche preventive e periodiche;

Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi;

Nelle aziende oltre i 15 dipendenti, partecipa alla riunione annuale sulla sicurezza con il Datore di Lavoro, RSPP; RLS, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs.81/08.

Addetti all'emergenza (Antincendio e Primo Soccorso):

Il datore di lavoro deve nominare gli addetti al "Primo Soccorso" ed "Emergenza Incendio", i quali non possono rifiutare e devono essere formati;

Primo Soccorso, i corsi di formazione sono da 12/16 ore;

Emergenza incendio da 4/8/16 ore in funzione della classe di rischio incendio.

Per entrambi i ruoli è previsto aggiornamento triennale.

Formazione Lavoratori:

✓ Ogni lavoratore deve ricevere una corretta ed adeguata informazione/formazione con numero variabile di ore 8/12/16, in funzione della classe di rischio dell'azienda, così come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dall' Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. L'aggiornamento è quinquennale.

Formazione particolare:

✓ Ogni lavoratore che effettua lavorazioni in quota, lavorazioni in spazi confinati, utilizza una macchina e/o attrezzatura pericolosa (es: carrello elevatore, gru, piattaforma elevabile, ecc) deve ricevere una corretta ed adeguata formazione con numero variabile di ore. L'aggiornamento per tutti i corsi è quinquennale.



SANZIONI:

VIOLAZIONI	TIPO DI SANZIONE
Omissione della valutazione d tutti i rischi e del DVR (art. 17, comma 1, lett. a)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Incompleta compilazione del DVR o mancata consultazione del RLS (art. 17, comma 1, lett. a)	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Mancata comunicazione all'INAIL del RLS (art. 18, comma 1, lett. aa)	Ammenda da 50 a 300 euro
Mancata visita da parte del medico competente degli ambienti di lavoro (art. 25, comma 1, lett. b)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso (art. 43, comma 1, lett. b)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendale specifici, agli incaricati alla prevenzione incendi, al primo soccorso, e al RLS (art. 18, comma 1, lettera l)	